



COMUNE DI BOVALINO

89034 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROT. N. 172 del 06.01.2021

ORDINANZA N. 22

OGGETTO: Chiusura precauzionale delle scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia (scuole paritarie). Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Coronavirus)

IL SINDACO

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 testo coordinato con la Legge di conversione del 05 marzo 2020, n. 13, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. n. 190 del 30.07.2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, dell'01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 22.03.2020, dell'01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell'11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020, del 07.09.2020, del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 24.10.2020, del 03.11.2020 e del 3.12.2020 aventi ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTE le "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile – in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale;

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

VISTO il decreto n. 32850 del 12.10.2020 del Ministero della Salute e le indicazioni operative per la gestione di casi SARS-COV-2, rapporto ISS n. 58/2020 al punto 2.2.3.;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);

PRESO ATTO che l'Ordinanza Regionale n. 01 del 05.01.2020 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/2020." ha disposto solo in parte per il differimento dell'apertura delle attività scolastiche;

CONSIDERATA che la situazione epidemiologica del territorio comunale evidenzia un'estesa diffusione del COVID-19 tra la popolazione e, pertanto, è necessario adottare provvedimenti più stringenti per la tutela della salute pubblica;

EVIDENZIATO infatti che i soggetti risultati positivi per la gran parte presentano tutti i sintomi tipici della malattia;

CONSIDERATA, altresì, la delicata situazione epidemiologica dei paesi limitrofi i cui cittadini frequentano il territorio comunale ed usufruiscono dei relativi servizi, tra cui quelli scolastici;

PRESO ATTO che molti sono i nuclei familiari nei quali risultano positivi soggetti frequentanti gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che per le vie brevi d'accordo con le autorità scolastiche e quelle sanitarie si è ritenuto necessario il differimento della ripresa delle attività scolastiche in presenza, al fine di evitare ulteriori occasioni di diffusione del contagio;

CONSIDERATO che le indicazioni epidemiologiche sul territorio regionale negli ultimi giorni hanno evidenziato un aumento dei contagi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale ..."*;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

ORDINA

- **La chiusura precauzionale di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, con sospensione di ogni attività scolastica in presenza.**

In particolare ordina:

- la chiusura della scuola dell'infanzia (ivi comprese le scuole paritarie), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado fino al 16 gennaio 2021 (compreso). Ci si riserva di rivalutare la situazione epidemiologica prima del suddetto termine al fine della eventuale proroga della chiusura;

- la chiusura della scuola secondaria di secondo grado fino al 31.01.2021, come disposto dall'Ordinanza del Presidente F.F. della Giunta Regionale n. 01 del 05.01.2021.

Resta salva l'autonoma organizzazione per le attività a distanza (DAD) secondo la normativa vigente.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici dei diversi Istituti scolastici e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, al Dirigente Medico del Dipartimento Area Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Bovalino dell'ASP di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale, Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria – alla Regione Calabria – Dipartimento della Salute -nonché ai responsabili delle UU.OO. Affari Generali e Tecnica, **ognuno per i provvedimenti di competenza.**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nonché nei pubblici esercizi per renderla nota alla cittadinanza.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta osservanza ed esecuzione del presente provvedimento.

Bovalino, lì 05 gennaio 2021

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Maesano

